

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1825

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SODANO Calogero, RONCONI,
PELLEGRINO, MENARDI, IERVOLINO, GABURRO, CICCANTI,
DANZI, MAFFIOLI, MAGRI, TUNIS, FORTE, SUDANO,
OGNIBENE, FORLANI e SALZANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2002

Istituzione dell’Istituto sperimentale del verde autoctono

ONOREVOLI SENATORI. - Gli studi autoecologici sulla flora nativa sono divenuti in questi ultimi anni un termine perentorio di confronto per la revisione degli strumenti operativi e metodologici da adottare nella progettazione ambientale e nell'attuazione del nuovo indirizzo ecologico dato dall'Unione europea alla politica di sviluppo agricolo e forestale.

Tale realtà è attestata dalle difficoltà che si riscontrano nel realizzare alcune azioni previste nei complementi di programmazione forestale del Piano operativo regionale della Sicilia 2000-2006 approvati dalla Commissione europea il 15 dicembre 2000, le quali, avendo come finalità il «mantenimento dell'originario uso del suolo attraverso il recupero della funzionalità dei sistemi naturali, l'incremento della biodiversità e l'imboschimento di nuove aree con prevalente funzione di conservazione del suolo, di miglioramento paesaggistico e di rinaturalizzazione», richiedono impianti permanenti costituiti da cenosi di specie naturali rispondenti al potenziale vegetazionale delle aree degli interventi.

La dissennata politica forestale incentrata, per oltre un cinquantennio, sull'utilizzazione di poche specie arboree in buona parte esotiche, aggravata dalle scarse conoscenze sull'autoecologia e sulla biologia riproduttiva delle specie costituenti la nostra flora, hanno creato profonde remore allo sviluppo dell'indigenato nell'attività vivaistica.

L'attuazione dell'indirizzo ecologico offerto dall'Unione europea alla politica di sviluppo forestale e le progettazioni ambientali risultano fortemente ostacolate dalle difficoltà di reperire in commercio il germopla-

sma necessario per la realizzazione di impianti di essenze vegetali autoctone.

Per quanto riportato e per le peculiarità che caratterizzano il paesaggio vegetale siciliano, la presenza nel territorio di un Istituto sperimentale indirizzato alla conoscenza e alla valorizzazione della flora forestale ed agraria autoctona consentirebbe di rimuovere i predetti ostacoli alla sostenibilità dello sviluppo attraverso attività di ricerca scientifica e di formazione professionale atte a soddisfare:

a) la crescente domanda di tutela del patrimonio agro-forestale dall'erosione genetica;

b) l'esigenza di una struttura tecnico-scientifica di riferimento per i tecnici e gli operatori che esercitano attività nei campi della riconversione o del riordino agroecologico delle aziende agrarie e della progettazione forestale ed ambientale promossi dalle direttive comunitarie;

attraverso una struttura tecnico-scientifica di supporto per una razionale gestione dei parchi e delle riserve e, in generale, dei sistemi integrati ad alta naturalità.

Tali considerazioni hanno determinato la presentazione del presente disegno di legge il quale prevede, all'articolo 1, l'istituzione di un ente di ricerca non strumentale (articolo 7) denominato «Istituto sperimentale del verde autoctono» che operi presso l'Istituto agrario Castelnuovo di Palermo fondato con regio decreto del 5 ottobre 1819 dal principe Carlo Cottone di Castelnuovo e di Villaeramosa (articolo 8) al fine di realizzare le finalità precedentemente descritte (articolo 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituito l'«Istituto sperimentale del verde autoctono» (ISVA) presso l'Istituto agrario Castelnuovo di Palermo fondato con regio decreto del 5 ottobre 1819 con la finalità di promuovere iniziative culturali nel campo dell'agricoltura.

Art. 2.

(Finalità)

1. L'ISVA persegue le seguenti finalità:

a) individua soluzioni per soddisfare la crescente domanda di tutela del patrimonio agro-forestale dall'erosione genetica in Sicilia;

b) fornisce una struttura tecnico-scientifica di supporto alla progettazione ambientale e alla gestione dei parchi e delle riserve e, in generale, dei sistemi integrati ad alta naturalità.

Art. 3.

(Funzioni)

1. L'ISVA:

a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati, definiti dal consiglio direttivo dell'ISVA sulla base degli indirizzi approvati dal comitato scientifico;

b) favorisce il coordinamento della ricerca anche attraverso l'interscambio e la collaborazione con le istituzioni accademiche, culturali, le organizzazioni non governa-

tive ed altri centri di ricerca operanti nel settore;

c) promuove corsi e *stage* rivolti a studenti e ricercatori italiani e stranieri;

d) concede borse di studio;

e) promuove iniziative destinate alla formazione del personale in materia;

f) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri ed ogni forma giuridica opportuna;

g) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue ricerche;

h) promuove la conoscenza nelle scuole di studi, ricerche ed altre iniziative.

Art. 4.

(Comitato scientifico)

1. Gli indirizzi dell'attività di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico, il quale nomina fra i componenti del consiglio direttivo il direttore dell'Istituto.

2. Del comitato scientifico fanno parte dieci esperti nelle tematiche relative alla conservazione e promozione del verde compreso il direttore dell'Istituto, che è membro di diritto

3. I componenti del comitato scientifico, oltre al direttore dell'Istituto, sono nominati secondo i seguenti criteri:

a) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

d) quattro dal Presidente della regione Sicilia tra i docenti di prima fascia della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Palermo di cui due appartenenti al settore scientifico disciplinare BIO/03 e due appartenenti al settore scientifico disciplinare AGR/04.

4. Il comitato scientifico assume le proprie funzioni quando sono nominati almeno due terzi dei suoi membri e dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati e rimangono in carica fino alla nomina del nuovo comitato. Con l'eccezione del direttore dell'Istituto, i componenti del comitato scientifico non possono fare parte del consiglio direttivo.

Art. 5.

(Consiglio direttivo)

1. I progetti di ricerca sono definiti dal consiglio direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi formulati dal comitato scientifico. Oltre al direttore dell'Istituto, che lo presiede, fanno parte del consiglio direttivo cinque membri.

2. I componenti del consiglio direttivo, oltre al direttore dell'Istituto, sono nominati secondo i seguenti criteri:

a) due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, uno dei quali di nazionalità estera;

b) uno dal Presidente della regione Sicilia;

c) uno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto agrario Castelnuovo di Palermo;

d) uno dai ricercatori dell'Istituto.

3. Il consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati e rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.

Art. 6.

(Direttore)

1. Il direttore dell'Istituto è nominato la prima volta dal Presidente della regione Sicilia tra i docenti di prima fascia della Facoltà

di agraria dell'Università degli studi di Palermo appartenenti al settore scientifico disciplinare BIO/03 e rimane in carica con un mandato di sei anni. Successivamente è nominato dal comitato scientifico dell'Istituto.

2. Il direttore dell'Istituto è responsabile dell'attività dell'Istituto stesso.

3. In fase di prima applicazione della presente legge e fino alla nomina dei componenti del consiglio direttivo, le funzioni dello stesso consiglio sono assunte dal direttore dell'Istituto.

Art. 7.

(Natura giuridica dell'Istituto)

1. L'Istituto è ente di ricerca non strumentale, ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed è dotato di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, con l'adozione di regolamenti di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione e contabilità. Gli indirizzi dell'attività di ricerca, definiti su base triennale, sono stabiliti dal comitato scientifico.

Art. 8.

(Sede)

1. L'istituto ha sede in Palermo presso l'Istituto agrario Castelnuovo.

2. Le regioni possono istituire sezioni dell'Istituto che, collegate a livello nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le finalità della presente legge.

Art. 9.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. L'Istituto si avvale del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, istituito nello stato di previsione dello stesso Ministero, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. L'Istituto si avvale anche di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali, oltre che da associazioni, fondazioni ed altri soggetti privati, anche stranieri.

